

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 14764 Anno 2018**

**Presidente: DORONZO ADRIANA**

**Relatore: CAVALLARO LUIGI**

**Data pubblicazione: 07/06/2018**

## **ORDINANZA**

sul ricorso 23795-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

*- ricorrente -*

*contro*

FAZIO DOMASCHINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRÌ n.1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende;





- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 343/2016 del TRIBUNALE di CROTONE,  
depositata il 12/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI  
CAVALLARO.

#### RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12.4.2016, il Tribunale di Crotone,  
decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico  
preventivo obbligatorio, ha dichiarato Domaschina Fazio in  
possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di  
accompagnamento;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione  
l'INPS, deducendo due motivi di censura;

che Domaschina Fazio ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.,  
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione  
dell'adunanza in camera di consiglio;

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa  
applicazione degli artt. 3, d.l. n. 173/1988 (conv. con l. n.  
291/1988), 1, comma 4, d.m. n. 292/1989, 1, 2 e 3, d.m. n.  
719000/1990, e 2697 c.c., tutti in relazione agli artt. 1 e 3, l. n.  
18/1980, per avere il Tribunale ritenuto che l'eccezione di  
improponibilità della domanda giudiziale per carenza di preventiva  
domanda amministrativa fosse tardiva, siccome formulata solo  
all'udienza di discussione, ed altresì infondata, per essere la  
domanda volta al conseguimento dell'indennità in questione



ricompresa nella domanda volta al conseguimento dell'invalidità civile;

che, con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 445-*bis*, commi 4° e 6°, c.p.c., per avere il Tribunale dato corso all'accertamento tecnico preventivo senza preventivamente esaminare la sussistenza di idonea domanda amministrativa della prestazione domandata giudizialmente;

che il primo motivo è fondato, essendo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento non può ritenersi compresa nella domanda diretta all'accertamento sanitario di cui all'art. 6, l. n. 118/1971 (Cass. n. 4308 del 1993), e/o comunque compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio, come la pensione di inabilità civile (Cass. nn. 12643 del 1998, 6941 del 2005, 1271 del 2011), di talché la sua mancanza determina l'improponibilità della successiva domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni per il sorgere del beneficio richiesto (Cass. n. 4308 del 1993, cit.), che rende nulli tutti gli atti del processo ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr., fra le innumerevoli, Cass. nn. 18265 del 2003, 5149 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 2063 del 2014);

che, non essendosi il Tribunale attenuto ai superiori principi, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al medesimo Tribunale, in persona



di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Crotone, in persona di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.2.2018.

IL PRESIDENTE

Adriana Doronzo

REGISTRATO